

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'anno ***** il giorno ***** del mese ***** di ***** tra :

La Regione Campania, codice fiscale n. 80011990639, di seguito denominata Regione nella persona del ***** nato/a a ***** il ***** , Dirigente del ***** , domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente accordo in virtù del *****.

E

l'Istituto Tecnico Agrario "F. De Sanctis", con sede in Avellino, Via Tuoro Cappuccini, di seguito denominato contraente, rappresentato dal ***** nato a ***** e domiciliato per la carica presso l'Istituto Tecnico Agrario "F. De Sanctis" di Avellino, codice fiscale 80000030645 e legale rappresentante dell'Istituto.

PREMESSO CHE

- 1) per la realizzazione dell'azione di ricerca "Programma per il miglioramento qualitativo dei vini campani mediante la valorizzazione della piattaforma ampelografica regionale e la razionalizzazione dei processi produttivi" è necessario poter disporre del Nucleo regionale per la premoltiplicazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite della categoria di base, realizzato presso l'Istituto tecnico agrario "F. De Sanctis" di Avellino, con sede in Avellino, in applicazione della DGR n. 9572 del 31.12.96, del successivo DGR n. 3784 del 2.6.97 e della convenzione firmata tra le parti in data 28.11.97 ed registrata in data 11.12.97 al n. 25060/A repertorio n. 8331 che tra l'altro prevede che l'Istituto provveda, oltre alla realizzazione, anche alla gestione e direzione del Nucleo per l'attuazione dei relativi Programmi di attività;
- 2) il presente atto costituisce applicazione dei Programmi di attività di cui all'art. 6 della convenzione sopra citata;

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 - legge 241/1990;

Art. 1

L'Istituto si obbliga a svolgere ogni attività finalizzata al funzionamento del Nucleo regionale per la premoltiplicazione vegetativa della vite della categoria di base in conformità a quanto stabilito nella convenzione firmata tra le parti in data 28.11.97 ed registrata in data 11.12.97 al n. 25060/A repertorio n. 8331.

Art. 2

Il Nucleo opera, per l'anno 2013-2014, sulla base dell'allegato programma di attività (Allegato 1), corredato del relativo prospetto finanziario annuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, definito dall'ex SeSIRCA, sentiti gli Organismi che collaborano all'attività - il Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale della Facoltà di Agraria di Portici e l'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma e il contraente.

Art. 3

Il contraente può utilizzare le attrezzature di cui il Nucleo è dotato solo ed esclusivamente per le iniziative contenute nell'ambito del Programma di cui al precedente art. 2.

Il Nucleo può affidare la realizzazione degli innesti del materiale di moltiplicazione della categoria di base, nel rispetto di quanto previsto dal programma di cui all'art. 2, al Consorzio Vivaisti Viticoli Campani, stipulando con gli stessi un atto privato, preventivamente concordato con*****.

Il Nucleo potrà essere utilizzato anche per attività non inerenti i programmi regionali solo ed esclusivamente previa motivata richiesta del contraente e autorizzazione del*****.

Il contraente si obbliga a garantire il corretto utilizzo dei predetti beni; eventuali danni conseguenti ad uso improprio e/o negligenza restano a totale carico del contraente stesso.

Art. 4

La Regione Campania si obbliga a sostenere i costi previsti dal Programma di cui al precedente art. 2, secondo i limiti ed i vincoli riportati di seguito:

A) Importi massimi liquidabili:

Gli importi massimi liquidabili sono pari al 100% del costo previsto per lo svolgimento del programma, riportato nel prospetto analitico di preventivo finanziario allegato al programma di cui al precedente art. 2.

B) Varianti:

Eventuali variazioni al programma e al preventivo di spesa, comunque contenute nei limiti del costo complessivamente preventivato e finanziato, potranno essere autorizzate, per comprovate necessità, dal Dirigente del*****.

C) Modalità di pagamento per ciascun anno di attività:

➤ il 30% dell'importo totale a carico della Regione convenuto all'atto alla stipula del presente atto -, tramite accredito sul C/C n. IBAN ***** della Banca ***** , intestato all'Istituto Tecnico Agrario "F. De Sanctis" di Avellino;

➤ alla fine dell'anno si provvederà al saldo dell'importo totale convenuto, mediante determina dirigenziale del ***** , su istruttoria dello stesso ***** , al quale il contraente dovrà consegnare un rapporto finale dettagliato sulle attività svolte corredato dalla documentazione prevista dal programma stesso.

Art. 5

Il*****. potrà eseguire, prima della liquidazione del saldo finale di ciascun anno, accertamenti e controlli sull'impiego delle somme erogate e sul corretto svolgimento dell'attività programmata.

Art. 6

Il contraente dichiara che per la realizzazione della presente collaborazione non fruisce di altri finanziamenti specifici.

Art. 7

Le somme erogate per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 2 dovranno essere utilizzate per le spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto dell'atto stesso.

Art. 8

Lo svolgimento del Programma di cui al precedente Art. 2 sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del contraente, secondo le proprie norme istituzionali, senza che per detto personale derivi alcun rapporto, oneri e responsabilità per la Regione Campania.

Art.9

I dati e i risultati delle attività sperimentali derivanti dalla realizzazione del Programma di cui all'art. 2 sono di proprietà della Regione Campania e degli Organismi responsabili del Programma stesso, con la conseguenza che qualsiasi attività esterna o materiale prodotto dovrà recare il logo della Regione.

Art. 10

Il contraente per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto privato potrà avvalersi della collaborazione di studenti della Facoltà di Agraria o di ricercatori italiani o stranieri sollevando la Regione da eventuali oneri assicurativi per tale personale.

Art. 11

Con la stipula del presente atto il contraente si assume l'obbligo alla corretta esecuzione dello stesso, con la conseguenza che alla Regione non potrà essere attribuita alcuna responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione delle attività dedotte nell'atto stesso.

Art. 12

Il presente atto acquista efficacia a far data dalla stipula dello stesso ed ha durata di un anno a decorre dalla data della sottoscrizione.

Art. 13

Qualora il contraente non adempia agli obblighi derivanti dal presente atto privato o li ritardi in modo da non soddisfare l'interesse della regione, quest'ultima si riserva la facoltà di risolvere l'atto privato fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le eventuali inadempienze contrattuali verranno comunicate con lettera raccomandata A. R. al contraente, il quale entro 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa avrà tempo per controdedurre.

Qualora il contraente non controdeduca nel termine prescritto, la regione procederà all'istruttoria per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, senza l'acquisizione delle controdeduzioni.

La regione si riserva la facoltà di provvedere alla rimozione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione al Nucleo e alla collocazione delle stesse presso altre strutture, addebitando i relativi costi al contraente, cui è, comunque, fatto obbligo, fino al trasferimento, di custodire le stesse in modo adeguato a garantirne la perfetta funzionalità.

Art. 14

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti del presente atto si individua quale Foro competente il Foro di Napoli.

Art. 15

Per l'esecuzione del presente atto le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- la Regione Campania presso la propria sede di Napoli;
- l'Istituto presso la propria sede di Avellino.

Art. 16

Tutte le spese nonché gli oneri fiscali conseguenti al presente atto faranno carico al contraente.

Il Dirigente

***Il Rappresentante legale
dell'Istituto***

Art. 17

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti approvano specificatamente gli artt. 11, 13, e 14 del presente atto privato.

Il Dirigente

***Il Rappresentante legale
dell'Istituto***